

**Ordinanza  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,  
i superstiti e l'invalidità  
(OPP 2)**

**Modifica del 22 ottobre 2008**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 12 lett. e e f*

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

- e. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008: del 2,75 per cento al minimo;
- f. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2009: del 2 per cento al minimo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

22 ottobre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 831.441.1

